



AS 2144
Emendamento
Art. 26

Alla fine del primo periodo del comma 1 aggiungere “che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70% rispetto al 2019” ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2”.

Al secondo periodo dopo “autocordinamento” aggiungere “sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perdita di fatturato registrata”.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.bis. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 126 comma 10 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto di cui al precedente comma 1.

Conseguentemente all’ultimo periodo le parole “si provvede ai sensi dell’articolo 42” sono sostituite dalle seguenti “nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42 e nel limite di 500 milioni di euro a valere di cui all’articolo 1 comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Relazione

Le proposte emendative mirano a rafforzare l’entità delle misure previste per i settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19. A tal fine si prevede che la misura sia destinata agli operatori che hanno registrato una perdita di fatturato nel 2020 superiore al 70% rispetto al 2019 e che la misura non si applica ai settori che già sono oggetto di interventi speciali quali ad esempio il setto sciistico disciplinato dall’articolo 2 del presente decreto.

Per consentire, inoltre, una più equa distribuzione del fondo è stato previsto che lo stesso sia ripartito sulla base del numero delle strutture e dell’entità della perdita di fatturato registrata per ciascuna regione.

Infine, è stato aggiunto un comma aggiuntivo che nell’ambito del quadro normativo vigente consente alle regioni di integrare la dote finanziaria del fondo per le imprese operanti sul proprio



ASSOEVENTI
Associazione Nazionale
Events Luxury Wedding

territorio anche attraverso l'impiego di fondi strutturali europei così come previsto dai regolamenti UE 460 e 558 del 2020.

La copertura finanziaria integrativa di 500 milioni di euro è assicurata nell'ambito degli stanziamenti disposti a legislazione vigente ed è posta a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 rifinanziato dall'articolo 1 comma 177 della legge di bilancio 2021.

Assoeventi
Associazione Nazionale
00144 Roma Viale dell'Astronomia, 30
Telefono 06 5903574
presidente@asso-eventi.com segreteria@asso-eventi.com
Codice Fiscale 96426310585



AS 2144
Emendamento
Art. 26

Al comma 1 le parole 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti 330 milioni di euro ovunque ricorrano.

Alla fine del primo periodo aggiungere “che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70% rispetto al 2019” ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2”.

Al secondo periodo dopo “autocordinamento” aggiungere “sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perdita di fatturato registrata”.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.bis. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 126 comma 10 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto di cui al precedente comma 1.

Conseguentemente all’ultimo periodo le parole “si provvede ai sensi dell’articolo 42” sono sostituite dalle seguenti “nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all’articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Relazione

Le proposte emendative mirano a rafforzare l’entità delle misure previste per i settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19. A tal fine si prevede che la misura sia destinata agli operatori che hanno registrato una perdita di fatturato nel 2020 superiore al 70% rispetto al 2019 e che la misura non si applica ai settori che già sono oggetto di interventi speciali quali ad esempio il settore sciistico disciplinato dall’articolo 2 del presente decreto.



ASSEOEVENTI
Associazione Nazionale
Events Luxury Wedding

Per consentire, inoltre, una più equa distribuzione del fondo è stato previsto che lo stesso sia ripartito sulla base del numero delle strutture e dell'entità della perdita di fatturato registrata per ciascuna regione.

Infine, è stato aggiunto un comma aggiuntivo che nell'ambito del quadro normativo vigente consente alle regioni di integrare la dote finanziaria del fondo per le imprese operanti sul proprio territorio anche attraverso l'impiego di fondi strutturali europei così come previsto dai regolamenti UE 460 e 558 del 2020.

La copertura finanziaria integrativa di 130 milioni di euro è assicurata nell'ambito degli stanziamenti disposti a legislazione vigente per il sostegno alle imprese turistiche di cui all'articolo 1 comma 86 della legge di bilancio 2021.